

Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 711 del 10/01/2025 (Rv. 673746-01)

Art. 1346 c.c. - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al Libor 3M, stante la mancata indicazione in contratto della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 711 del 10/01/2025 (Rv. 673746-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346